

## **Emittenti** (Tariffa comune S / TC S)

### **Che cosa disciplina la TC S?**

Oggetto di questa tariffa sono le **aziende che trasmettono o inseriscono direttamente nelle reti cavo o fanno diffondere programmi radiofonici e/o televisivi.**

Non viene disciplinata da questa tariffa la Società svizzera di televisione e radiodiffusione SSR.

Questa tariffa concerne i diritti d'autore relativamente alla musica (diritti dei compositori, parolieri ed editori) e i cosiddetti diritti affini (i diritti degli interpreti, dei produttori e delle emittenti) repertorio della SWISSPERFORM.

La SUISA è punto d'incasso e rappresentante della SWISSPERFORM.

### **Come viene fissato il prezzo per l'utilizzazione della musica?**

L'indennità si calcola di regola in **valori percentuali degli introiti dell'emittente.** Per introiti ai sensi della tariffa s'intendono tutti quelli dell'emittente provenienti dall'attività di emissione, in particolare introiti pubblicitari, introiti dalla trasmissione di comunicazioni e annunci, contributi di sponsor, prestazioni ricevute via Bartering, introiti provenienti da autorizzazioni di ricezione, sussidi finanziari, richieste di garanzie di debiti e altre sovvenzioni che servono per il finanziamento dell'attività dell'emittente.

**Dagli introiti possono essere dedotti i costi effettivi per l'ottenimento dei mandati pubblicitari,** al massimo tuttavia il 40% degli importi pagati.

L'indennità si calcola in valori percentuali del dispendio d'esercizio dell'emittente, se  
a) non è possibile accertare gli introiti o non ne sono stati realizzati;  
b) se l'emittente ritiene in anticipo di coprire i costi completamente o parzialmente con i propri mezzi.

### **Programmi radiofonici:**

**a) Diritti d'autore relativamente alla musica**  
Le percentuali menzionate ammontano, a seconda della parte di musica rispetto alla durata d'emissione, all' **1% - 9% degli introiti, risp. costi.**

**b) Diritti affini**  
Le percentuali citate ammontano, a seconda della parte di supporti sonori protetti in commercio rispetto alla durata di emissione, allo **0,3% - 2.7% degli introiti, risp. costi.**

Per gli anni 2000 e 2001 viene accordata, quale soluzione transitoria, una riduzione pari al 20% e per il 2002 una riduzione pari al 10%.

### **Programmi televisivi:**

**a) Diritti d'autore relativamente alla musica**  
Le percentuali citate ammontano per diritti d'autore relativamente alla musica, a seconda del programma, **allo 0,4% all' 3,3% degli introiti, risp. costi.**

**b) Diritti affini**  
Le percentuali per i diritti affini utilizzati possono situarsi, a seconda della durata d'emissione e della parte di musica dei programmi, **tra lo 0.06% e l' 1% degli introiti, risp. costi.**

Per „programma“ televisivo s'intende il consueto tempo del programma, trasmesso normalmente senza immagini fisse, di prova o con testo.

Se fuori da questi tempi di programma vengono trasmessi o diffusi musica e/o supporti sonori in commercio, viene riscossa un'indennità globale annua dello

- 0,3 per mille per i diritti d'autore;
- 0,3 per mille per i diritti affini.

### **Debbono essere forniti degli elenchi della musica eseguita?**

Se non pattuito altrimenti nell'autorizzazione, le emittenti inoltrano alla SUISA degli elenchi dei programmi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi per cortesia a:

**SUISA, Servizio clienti,**  
Bellariastrasse 82, CP 782, 8038 Zurigo, Tel. 01-485 66 66, Fax 01-482 43 33  
e-mail: [suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)